



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **272** del 30/11/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. _ Contenzioso n. 58_11_SH - T.R.A.P. _ Esposito Angela Anna c/ R. Puglia Sentenza n. 1098 /2016 in data 02.03.2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
 - b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone brevemente quanto segue:

In data 17.05.2016 con nota AOO_024-6603, l'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla Sezione Lavori Pubblici la Sentenza n. 1098/2016 in data 02.03.2016, dalla quale, in breve, si evince che :

"Con ricorso notificato il 4/1/2011, la Esposito Angela Anna da lesina (Fg) esponeva di essere proprietaria di un fondo agricolo sito in Lesina (Fg) alla località Limitoni, individuato in catasto al foglio 4 part.IIe 79,203, 204, dell'estensione di ha 6.26.50...."

Tali terreni, coltivati a grano duro, in data 24/4/2009 erano stati invasi da acqua e fango a seguito dell'esondazione del fiume Fortore.....

Infatti, secondo l'attrice a causa delle piogge, il livello dell'acqua nell'invaso della diga di Occhito aveva superato quello normale e così erano state aperte le paratie; l'acqua, non potendo defluire liberamente, a causa della scarsa manutenzione del letto del fiume, che era invaso da detriti e vegetazione, si riversava sui fondi circostanti tra i quali vi era quello dell'attrice che subiva la perdita del raccolto ed un danno complessivamente indicato in Euro 25.080,74 (analiticamente individuato nell'atto introduttivo)....."

Venivano chiamate in causa

il Consorzio per la Bonifica della Capitanata che, rilevando di non essere responsabile per la manutenzione del Fiume Fortore che era di competenza delle regioni Molise e Puglia, trattandosi di corso d'acqua naturale....., si costituiva.....,

Alla prima Udienza del 28/04/2011, veniva disposta la rinnovazione della citazione della Regione Puglia, che non si era costituita; veniva altresì autorizzata la chiamata in causa della Regione Molise da parte della ricorrente – e la chiamata in causa della compagnia assicuratrice da parte del Consorzio.

Si costituivano la Regione Molise deducendo la propria estraneità dai fatti costituendosi e la Cattolica di Assicurazioni società con la quale il Consorzio aveva stipulato una polizza assicurativa, costituendosi.....,

la Regione Puglia non si costituiva....

La causa veniva rimessa innanzi al collegio per l'udienza del 03.02.2016 tanto che:

"Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6/11 del R.G. pendente tra Esposito Angela Anna, Regione Puglia, Regione Molise, Consorzio di Bonifica della Capitanata e Cattolica di Assicurazione S.c. a r.l., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. *accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Esposito Angela Anna nei confronti della Regione Puglia e per l'effetto, condanna la regione al pagamento, in favore di Esposito Angela Anna, dell'importo complessivo di Euro 7.716,26, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (24 aprile 2009) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;*
2. *rigetta tutte le domande proposte nei confronti della Regione Molise e del Consorzio di Bonifica della Capitanata;*
3. *condanna la Regione Puglia, al pagamento delle spese di giudizio in favore di Esposito Angela Anna, che liquida in Euro 231,56 per spese ed Euro 3.500 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge, con attribuzione ai difensori Avvti Angelo Ippolito e Pertosa Emanuela per la quota del 50% ciascuno, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c;*
4. *compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le altre parti."*
Così deciso in Napoli il 2 marzo 2016

con nota raccomandata in data 22.07.2016 n. 19621, la Sezione Lavori Pubblici, ha dato notizia degli attivati atti di competenza (riconoscimento del debito), richiedendo formalmente al legale di controparte di sospendere eventuali azioni di recupero coattivo delle somme dovute dalla Regione in favore delle assistite, sino al compimento del procedimento istruttorio.


Con comunicazione a mezzo pec in data 08.10.2016 l'Avvocato di controparte, in relazione alla citata sentenza n. 1098/2016 in data 02.03.2016, ha rimesso la nota di riepilogo di tutti gli importi di cui risulta creditore l'appellata e il loro rappresentante e difensore per l'importo totale di € 14.845,56

La Sentenza è divenuta esecutiva 07.10.2016;

attesa l'insorta obbligazione verso terzi occorre procedere a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alla citata Sentenza n. 1098/2016 in data 02.03.2016 emessa dal TRAP presso la Corte d'Appello di, pari a complessive € 14.845,56.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori: Sig.ra Esposito Angela e, Avv. Angelo Ippolito, si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Lavori Pubblici.

Il Dirigente
della Sezione Lavori LL. PP.
(Ing. Antonio FULLI)



L'Assessore
Giovanni Giannini





REGIONE PUGLIA

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. _ Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli _
Sentenza n. 1098/2016 in data 02.03.2016- *Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli*

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 1098/2016 in data 02.03.2016- *del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli*, dell'importo totale di € 14.845,56 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio pari a € 14.845,56 di cui al precedente art. 1 si provvederà, -

per la sorte capitale pari ad € 7.716,26 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 Capitolo 1110090 " *fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" _ p. c. f. 1.10.01.01. e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03_ Capitolo 1318 _ p. c. f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"

Imputando alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 925,88, al capitolo **1315** del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 " *oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

-la somma di € 663,58 al capitolo **1316** del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 " *Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione*".

-la somma di € 5.539,84, al capitolo **1317** del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 " *Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali*".